



CITTÀ DI CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 91 Chieri, 23/04/2024

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CHIERI

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita.

PRESO ATTO che la Città di Chieri è inserita nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile.

CONSIDERATA l'attuale situazione climatica caratterizzata da temperature al di sotto della media stagionale e da previsioni di pioggia, come desumibile dai bollettini emessi dal Centro Meteorologico di Arpa Piemonte. I modelli meteorologici previsionali evidenziano il perdurare della presente situazione per tutto il mese di aprile 2024;

PRESO ATTO che le caratteristiche di diversi edifici, sia pubblici che privati, non consentono di avere temperature tali da tutelare le fasce deboli della popolazione;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2001;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000:

VISTI:

- il Regolamento UE 2022/1369;
- la Legge n. 10/1991;
- il DPR n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'ampliamento del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D.Lgs. 48/2020, con rimodulazione della durata dello stesso sino al 30/04/2024 compreso, alle seguenti condizioni:

- periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

- riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet della Città di Chieri.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO